



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI ,LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n.3504

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede ,tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato da ultimo con legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1- ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) del comma 1- bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito ,con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1279, in data 12 marzo 2009, con il quale è stata concessa alla soc. EngiNe s.r.l., con sede in via Saragat, 8-Viterbo, l'approvazione del sistema denominato "CELERITAS", per il controllo della velocità media fra due sezioni di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTA la richiesta, in data 30 novembre 2009, successivamente integrata, della soc. EngiNe s.r.l. con la quale è stata richiesta l'estensione di approvazione del sistema "CELERITAS" a due nuove

versioni, denominate “CELERITAS EVO” e “CELERITAS EVO-UL” che si caratterizzano per la presenza di un nuovo sistema di acquisizione video denominato “Vista EnVES04” e di un differente elaboratore, specifico per ciascuna delle due versioni ;

VISTO il voto n. 56/10, reso nell’adunanza del 24 marzo 2011, pervenuto a questo Ufficio il 1° giugno 2011, con il quale il Comitato Speciale ex D.P. n.6928 del 10.8.2010, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole alla approvazione del sistema con le raccomandazioni che: nel manuale d’installazione ed uso sia inserito un richiamo alle precauzioni da adottare per tutelare gli operatori circa l’uso del laser e siano riportati tutti gli accorgimenti atti ad evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema; siano impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme sulla “privacy”; sia posta particolare attenzione all’installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni, nel rispetto anche delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; siano sviluppate specifiche valutazioni sull’idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego;

VISTA la nota in data 16 giugno 2011 con la quale la soc. EngiNe s.r.l. ha trasmesso quanto richiesto dal voto n.56/10, e la nota in pari data con la quale ha chiesto che sia meglio specificata la prescrizione contenuta nel decreto n.1279 del 12 marzo 2009 relativa alla significatività dell’accertamento;

CONSIDERATO che con voto n.243/2004 ,reso nell’adunanza del 17 novembre 2004, la V^a Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha chiarito cosa si dovesse intendere per significatività dell’accertamento in relazione all’impiego di sistemi che rilevano la velocità media;

D E C R E T A

Art.1. E’ estesa l’approvazione del sistema denominato “CELERITAS”, per il controllo della velocità media fra due sezioni di rilevamento, finalizzato all’ accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla soc. EngiNe s.r.l., con nuova sede in via Vittorio Veneto, 15-Viterbo, a due nuove versioni, denominate “CELERITAS EVO” e “CELERITAS EVO-UL” che si caratterizzano per la presenza di un nuovo sistema di acquisizione video denominato “Vista EnVES04” e di un differente elaboratore, specifico per ciascuna delle due versioni.

Art.2. L’impiego dei sistemi di rilevamento è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;
- per evitare contenziosi è necessario che l’accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull’intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse

(pioggia,nebbia,cantieri,ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa ;

- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale.

Art.3 Rimangono invariate le ulteriori prescrizioni e condizioni degli artt.2,3 e 4 del D.D. n.1279,in data 12 marzo 2009.

Art.4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di estensione di approvazione della Società EngiNe s.r.l.

Art.5. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e ai prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché gli estremi del decreto n.1279 del 12 marzo 2009.

Roma,24.6.2011

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)